

Lavoro: rioccupazione del lavoratore in Cig, mobilità, ASpl e miniASpl di Redazione

Pubblicato il 9 maggio 2014



Alcuni chiarimenti dell'INPS, con la circolare n. 57 del 6 maggio 201, sono arrivati in merito alla validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale, mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, disoccupazione ASpl e miniASpl. Nel documento si ricorda che, come prevede la Legge n. 99 del 9 agosto 2013, le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro "sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province".

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

